

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATO ALLA DIFESA DELL'AMBIENTE  
ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE  
CAGLIARI  
=====

PIANO di coltura e conservazione dei terreni appartenenti alla Ditta Demanio dello Stato Ramo Bonifiche, affidati al Consorzio di Bonifica del Basso Sulcis con sede a Carbonia - sottoposti a sistemazione idraulico-forestale a cura e spese dello Stato -

VISTO l'art.17 del R.D. 13.2.1933 n.215 ;

VISTA la legge 10.8.1950,n.646 ;

VISTO l'art. 3 della Legge 22.3.1952n.166 ;

VISTO l'art.54 del R.D.L. 30.12.1923 n.3267, in base al quale il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboschiti deve compiere le operazioni di governo boschivo in conformità di un piano di coltura e conservazione ;

VISTO il verbale di riconsegna dei terreni in data **29 NOV. 1977** sottoscritto dall'Ispettore Generale Forestale Sanfilippo Dr. Enzo e dal Sig. Esu Ignazio in qualità di Presidente del Consorzio di Bonifica del Basso Sulcis, con il quale si è proceduto alla riconsegna dei terreni posti in località "Monte Pranu" distinti in catasto come segue :

COMUNE DI TRATALIAS

- Foglio 7 mappali 51/p-103/p-104/p-106/p-135/p-136/p-137/p-138/p-175/b-244 di complessivi Ha 21.44.00.
- Foglio 8 mappali 35-14/p-56/a (ora 56 ) e 56/b (ora 97) di complessivi Ha 12.28.30.
- Foglio 9 mappali 3/p-10/b/p-37/p-26-30/p-35/p-44/B/p-58/b-70-34/a-34/b-34/c-33/a-33/b-41/b-41-27/p-31-191/b-32/a-20-15-2-71/p di complessivi Ha 82.39.15.

COMUNE DI S.GIOVANNI SUERGIU (Censuario di Palmas Suergiu)

- Foglio 40 mappali 7 e 8 di complessivi Ha 2.48.60.

COMUNE DI GIBA (Censuario di Villarios-Masainas)

- Foglio 1 Se. B mappali 142-212-214-4-213 e 143 di complessivi Ha 12.99.90

Superficie complessiva del perimetro di Ha 131.59.95.

ACCERTATO che in sede esecutiva i terreni suindicati (tutti di proprietà demaniale perchè espropriati all'atto della costruzione della diga), sono stati interessati dai lavori sistematori e di rimboschimento e pertanto su tali terreni è applicabile il piano di coltura e conservazione di cui alle premesse ;

CONSIDERATO che i suddetti terreni si trovavano alla riconsegna nel seguente stato colturale :

giovane pineta di 20-25 anni, in buone condizioni vegetative e di sviluppo, a densità colma, eucalipteto misto a piante di acacia australiana, a densità rada nei tratti di terreno più superficiale o soggetto a periodiche sommersioni da parte delle acque del lago.

A norma delle disposizioni contenute nel R.D.L. 30.12.1923 n.3267 e nel R.D. 16.5.1926, e successive variazioni ed integrazioni, si prescrivono le seguenti norme ;

ART. 1

Nei terreni rimboschiti non sarà mai permessa la coltura agraria. La trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinati ad autorizzazioni della Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura. Quest'ultima, su conforme parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste prescriverà le modalità di governo e di utilizzazione del bosco ai fini della rinnovazione, le modalità di soppressione e di utilizzazione dei cespugli aventi funzioni protettive e l'esercizio del pascolo.

ART. 2

E' vietata l'introduzione nella compagine del bosco, senza preliminare autorizzazione dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, di specie arboree diverse da quelle costituenti il soprassuolo legnoso restituito. Nel sottobosco sono pure vietate le lavorazioni, anche superficiali, la raccolta dello strame, l'introduzione di colture, ivi comprese le orticole e le floreali. In qualunque periodo dell'anno è vietata l'accensione di fuochi all'interno del bosco.



### Art. 3

Nella zona rimboschita il proprietario è tenuto ad eseguire le ordinarie cure colturali agli impianti ed i lavori di diradamento necessari in rapporto alle esigenze particolari delle specie costituenti il soprassuolo boschivo, secondo le indicazioni che di volta in volta saranno, fornite dall'Amministrazione forestale.

### Art. 4

I tagli di maturità saranno eseguiti a seguito di autorizzazione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura su conforme parere dell'Amministrazione forestale, secondo le modalità di governo boschivo ritenute più idonee ad assicurare la riproduzione e la rinnovazione agamica delle specie impiegate al fine della conservazione del bosco. Il proprietario è obbligato a reimpiantare il bosco, qualora, per qualsiasi causa, compreso l'incendio, esso venisse distrutto.

### Art. 5

Per ogni forma di godimento del bosco e per tutto quanto non espressamente previsto nel presente piano di coltura e conservazione dovranno essere osservate le norme previste dalle leggi e dai regolamenti generali e speciali in materia forestale e particolarmente quelle contenute nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti nella Provincia.

### Art. 6

In caso di permuta, vendita, cessione, passaggio o di qualunque cambiamento di proprietà, i proprietari si obbligano ad imporre ai subentranti, che sono tenuti a riceverli, gli oneri e le norme contenute nel presente piano di coltura e conservazione.

### Art. 7

Le costruzioni di fabbricati, chiudende ed altri manufatti dovranno essere preventivamente approvate dalla competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura su conforme parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, tenendo presenti le limitazioni imposte dall'art. 1 ai fini della conservazione del bosco.

Eventuali lottizzazioni dei terreni a scopo turistico-residenziale dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'apposita Commissione Regionale costi

tuita secondo il parere espresso delle Sezione IV e V del Consiglio Superiore dell'Agricoltura nella seduta del 19 maggio 1964.

Perchè ne consti si è redatto il presente verbale a norma dell'art. 69 del R.D.L. 16.5.1926 n.1126.

Cagliari, li **29 NOV. 1977**


IL PROPRIETARIO

**CONSORZIO DI BONIFICA DEL BASSO SULCIS**

**IL PRESIDENTE**

(Gennaro Esu)

*Gennaro Esu*



CAPO DELL'ISPettorATO REGIONALE DELEE FORESTE

(D'AUFILIA Dr. Mario)

*D'Aufilia*

VISTO, si approva

L'ASSESSORE ALLA DIFESA DELL'AMBIENTE

